



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Residenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1
Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" - CUP: H11B21007650006

S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

SENTENZE

Regione del Veneto

Direzione Semplificazione Normativa e Procedimentale per l'Attuazione del PNRR

AMBITO: VINCA

Tar Lazio, sez. I, 12 Febbraio 2024, n. 2723: vincolatività delle LG Nazionali sulla VINCA – estensione ai calendari venatori

La pronuncia del TAR Lazio ha ad oggetto la lamentata non vincolatività/illegittimità delle LG Nazionali sulla VINCA, nella parte in cui prevedono che anche i Calendari venatori siano sottoposti a valutazione.

La vicenda, pur sotto profilo diverso, era stata oggetto della precedente sentenza del TAR Liguria, n. 568/2020, che aveva accolto l'impugnazione del Calendario venatorio ligure, emesso senza la previa sottoposizione a VINCA, valorizzando le previsioni delle LG nazionali: *"quale atto d'indirizzo finalizzato a un'attuazione corretta e unitaria della direttiva – nonché a scongiurare delle inosservanze che possano determinare responsabilità dell'Italia a livello sovranazionale – il 28.11.2019 è stata raggiunta un'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, su proposta del Governo ai sensi dell'art. 8, co. 6, del d.lgs. n. 131 del 2003, con cui sono state adottate delle Linee guida nazionali per la valutazione d'incidenza, pubblicate in G.U. n. 303 del 28.12.2019. Nelle Linee guida si è previsto che la procedura di VINCA si applichi a tutti i piani, programmi, progetti, interventi e attività la cui attuazione potrebbe generare incidenze significative sui siti "Natura 2000", anche se non direttamente connessi alla relativa gestione, compresi i calendari venatori (p. 34). 6.3. Il Collegio ritiene di aderire all'orientamento secondo cui l'intesa, in quanto concretizza un accordo tra gli Enti partecipanti alla Conferenza, costituisce un atto cui «non può essere disconosciuta una certa forza vincolante tra gli stessi» e che, a prescindere dal suo recepimento, «assume la valenza di norma di indirizzo» per la loro azione, «costituendo al contempo parametro per valutare la legittimità dei provvedimenti dagli stessi adottati in materia» (TAR Lazio, Roma, sent. n. 1460 del 2019). Benché espresso in relazione a un'intesa raggiunta in Conferenza Unificata e in riferimento all'attività amministrativa degli Enti locali, il principio si attaglia anche alle intese stipulate in sede di Conferenza Stato-Regioni, venendo in rilievo in entrambi i casi il principio di leale collaborazione di cui all'art. 120 Cost., in forza del quale gli Enti partecipanti si accordano per un esercizio condiviso e coordinato delle rispettive funzioni".*

Il TAR Lazio, invece, affronta il ricorso promosso da una serie di associazioni pro caccia finalizzato all'accertamento della non vincolatività delle LG nella parte in cui indicano che anche i calendari venatori devono essere sottoposti a VINCA o, comunque, finalizzato all'annullamento delle LG stesse nella medesima parte per una serie di rilevi di legittimità che possono così riassumersi:

- la VINCA sarebbe obbligatoria per atti di natura pianificatoria/programmatoria e per la realizzazione di lavori sottoposti a VIA, ma non anche per i calendari venatori, che non pianificano/programmano, ma si limitano a calendarizzare attività già disciplinate dal Legislatore nazionale (Legge 157/1992);
- le LG sarebbero state adottate senza la necessaria partecipazione del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali;
- le LG non potrebbero avere la funzione di recepire la direttiva Habitat, perché già ci sarebbero il DPR 357/1997 ed il Dlgs 152/2006

Il TAR Lazio "si ferma" sulla soglia della non vincolatività delle LG, dichiarando inammissibile il ricorso: il TAR sottolinea che *"le Linee Guida impugnate sono state adottate per rispondere alla necessità di produrre un atto di indirizzo per la uniforme e corretta attuazione dell'art. 6, commi 2, 3 e 4 della direttiva. Le Linee Guida non vanno, però, a modificare la vigente normativa nazionale, né alle stesse può essere riconosciuta natura provvedimentale: esse costituiscono un atto di indirizzo, condiviso con Regioni e Province autonome, mediante il quale sono state approfondite specifiche problematiche e fornite soluzioni condivise in merito ad esigenze emerse dall'esperienza di precedenti contenziosi comunitari (...). Come tali, esse non vincolano l'attività amministrativa dei soggetti competenti in ordine all'approvazione dei calendari venatori, né potrebbero sostituire o incidere sugli atti normativi e/o amministrativi che i singoli soggetti istituzionali sono chiamati ad adottare".*

Ultimo aggiornamento: 09.05.2024

Sostanzialmente, il TAR Lazio afferma che le LG non sono un "provvedimento" e, pertanto, non hanno efficacia lesiva diretta; lesivi e impugnabili possono essere solo gli atti amministrativi che danno (o non danno) applicazione alle LG (ad es. il calendario venatorio), considerando che le LG, comunque, non sono vincolanti.

Il TAR non arriva ad affermare a chiare lettere che sussiste *"la conseguente facoltà delle Regioni e Province autonome di discostarsi, con provvedimento motivato, dal disposto delle Linee Guida"* (come chiedevano le associazioni ricorrenti), ma, nell'affermare che le LG non sono vincolanti, ammette che Regioni e Province autonome se ne discostino, sia in sede di approvazione dei calendari venatori, sia in sede di adozione di *"atti normativi e/o amministrativi"* (ivi compreso, evidentemente, il recepimento delle LG a livello regionale).

E' da ritenere, però, che, trattandosi di atto di indirizzo condiviso, la LG restino, come precedentemente affermato dal TAR Liguria, un parametro significativo per valutare la legittimità degli atti amministrativi adottati in materia: l'eventuale discostamento da quanto condiviso nelle LG, pertanto, condizionando la legittimità dell'atto amministrativo, richiede, quanto meno, congrua ed esaustiva motivazione.

Link: https://portali.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&schema=tar_rm&nrg=202002064&nomeFile=202402723_01.html&subDir=Provvedimenti